

Decisione/0057/CSA-2024-2025 Registro procedimenti n. 0098/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0098/CSA/2024-2025, proposto dalla società Feralpisalo' S.r.l. in data 18.11.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 12.11.2024;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.11.2024 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l'Avv. Francesca Auci, in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La FERALPISALO' S.R.L. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra FERALPISALO' e TRENTO dell'8/11/2024, è stata inflitta al calciatore Pellegrini Jacopo la squalifica per tre gare effettive: "per avere, al 47º minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con una gomitata alla nuca, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. Assistente Arbitrale n.1)".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre giornate a due ha dedotto alcuni motivi fondati sulla riqualificazione della condotta in gravemente antisportiva *ex* art. 39 C.G.S.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento del calciatore Pellegrini Jacopo non dovesse configurarsi come condotta violenta, trattandosi di un gesto compiuto durante un'azione di gioco non intenzionale né potenzialmente pericoloso per l'incolumità dell'avversario, tanto che il contatto è stato lieve e non ha procurato conseguenze di alcun tipo.

La Corte, ritenendo che il comportamento del Pellegrini non possa qualificarsi come condotta violenta, ma come comportamento gravemente antisportivo in quanto avvenuto durante lo svolgimento del gioco nel divincolarsi dall'avversario, ritiene di accogliere il ricorso riducendo la squalifica da tre a due giornate.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.



L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia	Pasquale Marino
Depositato	
IL SEGRETARIO	
Fabio Pesce	